



www.italiaoggi.it

Italia Oggi

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

• Nuova serie - Anno 15 - Numero 188 - € 1,00* - Spedizione in a.p. 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Milano - Martedì 9 Agosto 2005 •

Martedì 9 Agosto 2005

Italia Oggi

Edilizia & Appalti
Il giornale dei professionisti del territorio e delle costruzioni
OGNI MERCOLEDÌ IN EDICOLA

Diritto & Fisco

La Corte d'appello di Caltanissetta dà ragione al contribuente, anche senza istanza di rimborso

Imposta ingiusta, danno da risarcire

Prescrizione quinquennale con l'azione ex art. 2043 del c.c

DI ANTONIO CICCIA

Lo stato italiano condannato a risarcire al contribuente i danni da imposta ingiusta. Anche se non è stato chiesto in tempo il rimborso del balzello pagato. E anche se il contribuente non può più chiedere il rimborso in quanto è trascorso il termine di decadenza. Per fare causa ci sono, quindi, cinque anni di tempo. Questo il principio applicato dalla Corte d'appello di Caltanissetta nella sentenza n. 214 depositata il 26 luglio 2005, che non ha precedenti.

La pronuncia ha riconosciuto a una società, assistita dall'avvocato Giancarlo Cipolla di Milano, il diritto a ricevere quasi 35 mila euro a titolo di risarcimento danni per avere dovuto pagare l'imposta di registro su un atto di fusione societaria per incorporazione. L'imposta è risultata applicata in violazione della direttiva comunitaria 69/335 Ce, non recepita dallo stato italiano. Anzi, lo stato italiano aveva disposto con la legge 904/1977 l'imposta indiretta sulle fusioni di società di qualunque tipo.

Se lo stato italiano ha disatteso la prevalente normativa comunitaria, non per questo la strada per il contribuente è facile.

Nel procedimento che ha avuto il suo attuale epilogo nella sentenza della Corte siciliana, infatti, il problema non è stato tanto quello di verificare la fondatezza

delle ragioni del contribuente, quanto quello di fare in modo che queste ragioni non fossero ostacolate da impedimenti formali.

Il principale ostacolo era costituito dal fatto che non risultava alcuna tempestiva richiesta di rimborso dell'imposta. Secondo lo stato la società avrebbe dovuto fare richiesta di rimborso entro tre anni e, non avendolo fatto, aveva perso ogni suo diritto.

A questa impostazione il legale ha ribattuto con una diversa qualificazione della ragione della domanda da parte del contribuente: non restituzione di somme da imposta illegittimamente pagata, ma risarcimento del danno per fatto illecito commesso da parte dello stato. Questa diversa qualificazione ha un effetto immediato positivo per il contribuente: non si applica la decadenza triennale, ma si applica il termine di prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno, che è di cinque anni.

Insomma il contribuente ha più tempo per esercitare i suoi diritti.

Si noti che il principio può essere esteso ad altre situazioni e quindi ad altri tributi diversi dall'imposta di registro. L'ente pubblico impositore deve applicare legittimamente tasse e imposte. Una corretta applicazione potrà essere fatta valere con i rimedi della legislazione tributaria (per esempio richiesta di rimborso). Ma la corretta applicazione potrà essere ottenuta anche chie-

Le massime

- Il contribuente può ottenere la condanna dell'ente impositore al risarcimento del danno per avere prescritto il pagamento di un'imposta illegittima (per esempio, per contrasto con la normativa comunitaria)
- Il diritto del contribuente si prescrive in cinque anni
- La decadenza dalla possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta non blocca il contribuente
- Il contribuente non può in autotutela rifiutare il pagamento di un'imposta illegittima
- Spetta all'autorità giudiziaria il potere-dovere di interpretare le leggi e sollevare questione di legittimità costituzionale o disapplicare la norma interna in contrasto con disposizioni comunitarie immediatamente applicabili

dendo al giudice ordinario di attuare l'articolo 2043 del codice civile: la cattiva applicazione di un tributo è un fatto che cagiona al contribuente un danno ingiusto e che obbliga l'ente impositore a risarcire il danno.

Un'impostazione di questo tipo è molto delicata per l'ente impositore.

Questi non può contare sul consolidamento dell'entrata tributaria una volta trascorsi i termini di decadenza posti dalla legislazione fiscale. Peraltro la descritta impostazione appare l'unica in grado di controbilanciare quelle

ipotesi in cui decadenze e prescrizioni appaiono come gli ostacoli di una corsa con mille trabocchetti per il contribuente. Tra l'altro un diverso ostacolo teso al contribuente è stato neutralizzato dalla sentenza in commento. L'erario ha sostenuto in giudizio che nulla doveva in quanto il contribuente avrebbe potuto evitare di pagare l'imposta di registro.

In sostanza lo stato ha sostenuto di non avere commesso alcun illecito fonte del danno, in quanto il contribuente poteva applicare la normativa comunitaria e disattendere la normativa italiana. Se-

condo lo stato la colpa è del contribuente, che ha versato l'imposta, mentre poteva tranquillamente evitarlo in forza della disciplina comunitaria.

Insomma lo stato non avrebbe commesso alcun illecito (questa la tesi difensiva) perché la direttiva comunitaria poteva applicarsi direttamente e quindi il contribuente poteva non considerare la legge italiana contrastante con la disciplina comunitaria.

La Corte ha disinnescato questo argomento sostenendo che non è rimesso al contribuente il giudizio sulla legittimità (interna o in rapporto alla normativa comunitaria) di una legge, attività compito delle autorità giudiziarie o della Corte costituzionale. A dire il vero, lo stato sostiene, in maniera paradossale (per quanto funzionale alla sua posizione processuale), che se c'è un tributo ingiusto il contribuente deve disapplicarlo, altrimenti perde il diritto al risarcimento del danno: portata alle estreme conseguenze la tesi potrebbe portare all'anarchia fiscale. La Corte d'appello ha bocciato questa impostazione sostenendo, in maniera più lineare, che il contribuente deve pagare le tasse disposte con la legge italiana, e se la legge presenta profili di illegittimità la sede per discutere è l'aula di un tribunale, evitando di farsi giustizia da sé disattendendo la legge che pure è formalmente vigente. (riproduzione riservata)